Sent. n. 113/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80299 del registro di Segreteria,

proposto da XX nato a omissis il omissis (c.f.:

omissis) e residente in omissis alla via omissis

ed elettivamente domiciliato in Roma in Viale del Vignola n.

11 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Leone che lo rappresenta

e difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni

di rito l'indirizzo pec gennaroleone1@ordineavvocatiroma.org

contro

INPS (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande

n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e

difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (CF:

NCLFLV62T42H501M, posta elettronica certificata:

avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma,

Via Cesare Beccaria n.29.

Visto il decreto presidenziale di assegnazione del giudizio n. 306

del 12.03.2024.

Visti il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 19 febbraio 2025 l'Avv. Gennaro Leone per il ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, ai fini del ricalcolo dell'indennità di buonuscita, ha chiesto l'accertamento della spettanza del diritto all'inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo utile alla liquidazione della predetta indennità.

Ha conseguenzialmente sollecitato la condanna dell'INPS al pagamento di quanto dovuto unitamente al rimborso degli arretrati maturati.

2. L'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione e chiesto il rigetto del ricorso attesa la manifesta infondatezza alla luce dell'esame degli orientamenti consolidati della giurisprudenza.

3. Nel corso dell'udienza del 19 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione.

Come reiteratamente affermato dalla Corte regolatrice (Cass., sez. un., 433/2000; 130/2000; 5171/2004; 23722/2006;

8317/2010) e da questa Corte (C. conti, sez. giur. Lazio, n. 363/2024) ogni controversia relativa alla indennità di fine rapporto o di buonuscita, afferendo il rapporto di lavoro, è di competenza del Giudice ordinario (per il personale privatizzato) oppure di quello amministrativo (per il personale in regime di diritto pubblico – categoria alla quale appartiene l'odierno ricorrente).

Deve, pertanto, essere declinata la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo (art. 17 c.g.c.), con compensazione delle spese (art. 31 c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi

dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso

di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi

del ricorrente.